



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 272 del Registro di Settore
del 11/11/2024

N. 482 del Registro Generale
del 11/11/2024

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DEI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, DEVIANZA O DIVERSAMENTE ABILI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il giorno **11/11/2024**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DEI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, DEVIANZA O DIVERSAMENTE ABILI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 04.10.2023 con il quale venivano attribuite al sottoscritto architetto Giulia Castorina le funzioni di Responsabile dell'Area III - Assetto del Territorio – Ufficio Ambiente e Patrimonio, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

CONSIDERATO:

- A. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
 - di essere legittimata a emanare l'atto;
 - di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- B. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
 - che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettiva assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari,
 - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Nociglia è proprietario di un immobile (Ex Asilio Infantile), ubicato in via Oberdan, distinto nel catasto Fabbricati di Nociglia al Foglio 28, Particella 1271, Subalterno 1, della superficie di circa 784 mq;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015 sono stati approvati gli "Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica";
- con Atto Dirigenziale n. 367 del 06.08.2015 è stato approvato l'Avviso pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture destinate a interventi socio-educativi e socio-sanitari per soggetti beneficiari pubblici, pubblicato sul BURP n. 118 del 27.08.2015;
- tale finanziamento era volto a favorire, attraverso il supporto agli investimenti pubblici degli Enti locali e delle altre aziende pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell'offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l'accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell'accesso agli stessi, che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- con Deliberazione n. 8 del 01.10.2015 dell'Assemblea del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo era approvato il Piano delle Infrastrutture Sociali dell'Ambito di Poggiardo di cui all'Avviso Pubblico regionale n. 1/2015, al cui interno è compreso il Centro socio-educativo diurno ex art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 del Comune di Nociglia, la cui sede era prevista come oggetto di ristrutturazione;
- l'Amministrazione Comunale, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16.09.2015, stabiliva di candidare il Comune di Nociglia all'avviso *de quo* e approvava il progetto tecnico definitivo per i lavori di "Recupero e riqualificazione dell'ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di €1.000.000,00;
- con Verbale n. 18 del 03.11.2016 la Commissione regionale, costituita con A.D n. 536 del 29.10.2015 per l'istruttoria delle domande pervenute, considerava il progetto ammissibile e al contempo richiedeva la riformulazione del Quadro Economico tesa a stralciare pro quota le spese per l'allestimento della sala conferenze e l'annesso archivio, non considerate strutture connesse a standard minimo strutturale per l'autorizzazione al funzionamento del centro diurno per minori;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2016, era approvato il progetto tecnico esecutivo 1° stralcio per i lavori di "Recupero e riqualificazione dell'ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di €594.200,00;
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03.08.2016, era nuovamente approvato il progetto tecnico esecutivo 1° stralcio per i lavori di "Recupero e riqualificazione dell'ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di €594.200,00;
- con A.D. n. 564 del 08.11.2016 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Nociglia e con successivo A.D. n. 680 del 02.12.2016 è stata impegnata la somma di €585.172,00 a copertura del finanziamento in oggetto;

RICHIAMATI:

- 1) **la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"**, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore e, in

particolare, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- 2) l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328)**, il quale prevede che *“al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi”*;
- 3) l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge n. 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale iscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
- 4) le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- 5) il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)** il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all'art. 55 che:
1. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il*

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. *La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
3. *La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;*

6) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”. La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale. “Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co- progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accredimento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”. Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

7) il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”, contenente l’indicazione degli elementi minimi delle procedure di partenariato pubblico privato sociale, attivabili dagli enti pubblici, inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza;

8) il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018

nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”* (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): *il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)*. Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato. (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui *“i contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”*;

9) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che ha apportato modifiche al Codice dei Contratti, realizzando un coordinamento legislativo tra il suddetto Codice e quello del Terzo Settore e chiarendone ulteriormente il rapporto in materia di affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all'art.8, comma 5, con i sub. a), a-quater) e c-bis);

10) le linee guida ANAC recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, in cui si precisa che: *“Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia. Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso”*;

11) l'art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007, il quale dispone che:

- il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso

la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza;

- nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni;
- il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali: attività sportive, attività ricreative, attività culturali, attività di supporto alla scuola, momenti di informazione, somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura;
- la struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale;
 - in ordine al personale: Operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell'area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2024 con la quale, al fine di avviare un procedimento di co-progettazione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, si è stabilito:

- di dare indirizzo al sottoscritto Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio di adottare gli atti gestionali necessari ad avviare una procedura a evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- che la predetta procedura è finalizzata all'attuazione della proposta progettuale approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16.09.2015, come modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2016 e n. 72 del 03.08.2016, che la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento con A.D. n. 564 del 08.11;
- di nominare quale RUP il sottoscritto Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio;

VISTA la Determinazione R.G. n. 131 del 04.04.2024, con la quale il sottoscritto Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio stabiliva di:

- 1) avviare la procedura finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un Centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili;
- 2) approvare lo schema di Avviso, il bando e i relativi modelli per la partecipazione, Modello di domanda (Allegato n. 1), Modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 2), Modello di dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (Allegato n. 3), Schema di Convenzione (Allegato n. 4), Modello Esperienza (Allegato n. 5), allegati per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio;
- 4) disporre la pubblicazione dell'Avviso e degli allegati sul sito istituzionale del Comune di Nociglia;

DATO ATTO CHE in data 08.04.2024 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Nociglia (protocollo comunale n. 1862 del 08.04.2024) e sul sito istituzionale dell'Ente l'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili. CUP: PROV0000046999, avente come termine di scadenza per le domande di partecipazione le ore 13 del 23.05.2024;

RICHIAMATO l'art. 8 dell'Avviso in argomento *“La procedura di individuazione del soggetto partner tra gli enti che abbiano manifestato interesse a partecipare è svolta da una Commissione tecnica composta da tecnici competenti per le materie oggetto di co-progettazione, nominata con determinazione dirigenziale dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali”*;

PRESO ATTO CHE alla data di scadenza delle ore 13 del 23.05.2024 è pervenuta n. 1 proposta progettuale, della Società Cooperativa “Nuove Frontiere” (C.F./P.I.04848550754) con sede legale in 73010 – Zollino (LE) alla via G. Matteotti n. 11, acquisita al n. 2862 del 22.05.2024 del protocollo comunale;

RICHIAMATA la Determinazione R.G. n. 218 del 05.06.2024, con la quale il sottoscritto Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio ha nominato la Commissione di valutazione come di seguito composta: 1) Arch. Giulia Castorina, Responsabile del III Settore in qualità di Presidente; 2) Dottoressa Michela Protopapa, dipendente del Comune di Nociglia con la qualifica di Funzionario assegnato al II Settore – Servizi Economici, Finanziari, Tributi, in qualità di Commissario; 3) Dottoressa Maria Accogli, Assistente Sociale dell'Ambito di Poggiardo in servizio presso il Comune di Nociglia in qualità di Commissario;

RICHIAMATA la Determinazione R.G. n. 310 del 29.07.2024, con la quale il sottoscritto Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio ha approvato le risultanze del Verbale della Commissione di valutazione n. 1 del 12.06.2024 e ha nominato la Società Cooperativa “Nuove Frontiere” (C.F./P.I.04848550754), con sede legale in 73010 – Zollino (LE) alla via G. Matteotti n. 11, quale partner della coprogettazione;

DATO ATTO CHE:

- in data 31.07.2024 e 26.08.2024 è stato convocato il tavolo di co-progettazione tra il Comune di Nociglia e il Soggetto Partner le cui risultanze sono contenute nei verbali n. 1 del 31.07.2024 (prot. n. 4359 di pari data), n. 2 del 26.08.2024 (prot. n. 4728 di pari data) e n. 3 del 11.11.2024 (prot. n. 6118 di pari data);
- il progetto definitivo è costituito dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Partner e acquisita al n. 2862 del 22.05.2024 del protocollo comunale rielaborata attraverso l'attività di co-progettazione come da verbali sopra richiamati;
- il piano dei costi è allegato al progetto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- all'esito dell'attività di co-progettazione è stato elaborato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, costituisce accordo integrativo del presente provvedimento finale dell'Ente pubblico, che ne dispone al contempo la stipula;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso di istruttoria pubblica (protocollo comunale n. 1862 del 08.04.2024): *“Terminata la fase della co-progettazione, con provvedimento dirigenziale: a) è accertata e dichiarata la regolarità dell'istruttoria pubblica di co-progettazione e ne sono approvate le risultanze; b) sono approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l'attività di co-progettazione e il piano dei costi che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale; c) è approvato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione (Allegato n. 4) e ne è disposta la stipula in forma di convenzione”*;

RICHIAMATO l'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) della legge n. 241/1990 il quale dispone: *“1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude*

accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento”;

VISTO lo schema di accordo procedimentale di collaborazione elaborato all'esito dell'attività di co-progettazione;

VISTI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il D.M. n. 72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29.09.2023, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione Semplificato triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.03.2024, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione economico finanziario triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.06.2024, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE ED APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2) DI ACCERTARE E DICHIARARE** la regolarità dell'istruttoria pubblica di co-progettazione di cui all'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partenariato pubblico / privato sociale di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili. CUP: PROV0000046999 (protocollo comunale n. 1862 del 08.04.2024);
- 3) DI APPROVARE** i verbali n. 1 del 31.07.2024 (prot. n. 4359 di pari data), n. 2 del 26.08.2024 (prot. n. 4728 di pari data) e n. 3 del 11.11.2024 (prot. n. 6118 di pari data) riportanti le risultanze dell'attività di co-progettazione di cui all'Avviso in argomento;
- 4) DI APPROVARE** il progetto definitivo costituito dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Partner e acquisita al n. 2862 del 22.05.2024 del protocollo comunale rielaborata attraverso l'attività di co-progettazione come da verbali sopra richiamati;
- 5) DI APPROVARE** il piano dei costi allegato al progetto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) DI APPROVARE** lo schema di accordo procedimentale di collaborazione elaborato all'esito dell'attività di co-progettazione e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, del Procedimento di Co-Progettazione per l'affidamento della gestione di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili, che identifica i contenuti progettuali generali, gli apporti degli ETS e i compiti e responsabilità delle parti relativamente alla gestione dell'Immobile;
- 7) DI STABILIRE CHE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, la convenzione stipulata costituisce accordo integrativo del presente provvedimento finale dell'Ente pubblico;
- 8) DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 9) DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000 che la rende esecutiva;
- 10) DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore competente.

Il Responsabile di Settore
f.to CASTORINA GIULIA

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DEI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, DEVIANZA O DIVERSAMENTE ABILI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Nociglia, li **11/11/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to RIZZO GIOVANNI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Nociglia, li **11/11/2024**

L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to CASTORINA GIULIA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
CASTORINA GIULIA
